



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Decreto Rettorale n. 6667 del 12/11/18

Oggetto: Emanazione Regolamento della Scuola di Medicina

Vista la Legge n. 168 del 9/5/1989 “Istituzione del Ministero dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica”;

Visto il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 – “Modifiche del regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 – “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;

Richiamato lo Statuto dell’Università degli Studi di Torino, emanato con Decreto Rettorale n. 1730 del 15 marzo 2012, con particolare riferimento all’art. 30;

Considerato che l’art. 30 dello Statuto dell’Università riconosce alla Scuola di Medicina autonomia didattica e organizzativa e la gestione di fondi dedicati alla didattica e al funzionamento dei servizi comuni;

Visto il Decreto Rettorale n. 5937 del 16/10/2012 di emanazione dello schema-tipo di Regolamento delle Scuole il successivo Decreto Rettorale n. 1498 del 30/04/2015 che ha modificato il precedente schema tipo del Regolamento della Scuola inserendo due commi nell’articolo riguardante la Commissione Didattica Paritetica;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Università n. 12/2012/VIII/4 del 6/11/2012, con cui si riconosce la Scuola di Medicina quale Centro di responsabilità di I livello;

Visto il Decreto Rettorale n. 1340 del 20/9/2013 di emanazione del Regolamento della Scuola di Medicina;

Visto il Decreto Rettorale n. 2711 del 22/11/2015 a oggetto “Modificazione Regolamento Scuola di Medicina a seguito variazione compiti della Commissione Didattica Paritetica”;

Visto il Decreto Rettorale n. 75 del 15/1/2018 di nomina del Prof. Umberto Ricardi a Direttore della Scuola di Medicina per la restante parte del triennio accademico 2015/2018;

Visto il Decreto Rettorale n. 3913 del 28/9/2018 di proroga dell’incarico dei Direttori delle Scuole e del Vice-Direttore Vicario della Scuola di Medicina;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Vista la deliberazione del Consiglio della Scuola di Medicina n. 8/2018/X-1 del 19/07/2018 con la quale vengono approvati i Regolamenti della Scuola di Medicina (Regolamento e Regolamento di Funzionamento);


Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8/2018/V/4 del 1/10/2018 con cui si esprime parere favorevole alla revisione del "Regolamento della Scuola di Medicina" e "Regolamento di funzionamento della Scuola di Medicina";

Vista la deliberazione del Senato Accademico n. 2/2018/III/4 del 16/10/2018 con cui si approva la revisione del "Regolamento della Scuola di Medicina" e del "Regolamento di funzionamento della Scuola di Medicina";

Ritenuto che detta composizione risulta regolare.

DECRETA

È emanato il Regolamento di Funzionamento della Scuola di Medicina il cui testo è allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante



IL RETTORE
Prof. Gianmaria AJANI





UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DI MEDICINA

ART. 1

(Costituzione della Scuola di Medicina)

1. La Scuola di Medicina è istituita ai sensi dello Statuto dell'Università degli Studi di Torino, artt. 24 e seguenti ed in particolare dell'art. 30. E' caratterizzata da funzioni didattiche e clinico assistenziali, in osservanza delle disposizioni statali in materia ed assume i compiti conseguenti secondo le modalità concertate con la Regione, garantendo l'inscindibilità delle funzioni assistenziali da quelle di insegnamento.
2. La Scuola di Medicina è articolata in due Poli, inseriti rispettivamente nel contesto dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino e dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano. Sono parte principale della rete dell'offerta formativa anche altre strutture comprese nel Piano Socio-Sanitario Regionale. La Scuola delibera in autonomia, sentita la Commissione Paritetica Regione-Università, per quanto concerne l'ampliamento, i cambiamenti e la definizione operativa di tale rete.
3. Afferiscono alla Scuola di Medicina i 7 Dipartimenti, di seguito elencati:
 - I. Biotecnologie molecolari e scienze per la salute
 - II. Neuroscienze "Rita Levi Montalcini"
 - III. Scienze chirurgiche
 - IV. Scienze della sanità pubblica e pediatriche
 - V. Scienze mediche
 - VI. Oncologia
 - VII. Scienze cliniche e biologiche
4. Ai soli fini dell'organizzazione amministrativa, i Dipartimenti di cui al comma 3, dal I al V fanno riferimento al Polo Città della Salute e della Scienza di Torino e i Dipartimenti VI e VII al Polo San Luigi di Orbassano.
5. Sono componenti dei Poli i Docenti in relazione alla sede amministrativa del Dipartimento di appartenenza.
6. Fanno riferimento ai due Poli rispettivamente i Corsi di Studio, istituiti e attivati (Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico, Corsi di Laurea, Corsi di Laurea Magistrale, Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie e Corsi di Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie), le Scuole di Specializzazione, i Master e i Corsi di Perfezionamento, in cui sono coinvolti i Dipartimenti sopra indicati. I Corsi di Studio sono riportati nella sezione offerta formativa del portale di Ateneo. La Scuola collabora, inoltre, ai progetti formativi della Scuola di Dottorato in Scienze della Vita e della Salute.
7. La Scuola di Medicina, quale Centro di Responsabilità di Primo Livello dell'Ateneo, gestisce i fondi dedicati alla didattica e al funzionamento dei servizi comuni ad essa assegnati dall'Ateneo. Essa non ha personale proprio. La gestione amministrativa di tutte le attività, funzioni e compiti della Scuola è assicurata dalle competenti strutture amministrative di Ateneo, in particolare dalla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti.

ART. 2

(Compiti della Scuola di Medicina)



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

1. La Scuola di Medicina ha autonomia didattica e organizzativa. Essa assume i compiti derivanti dalle funzioni clinico-assistenziali, in osservanza delle disposizioni statali in materia e dell'art. 30 dello Statuto, con le modalità e nei limiti concertati con l'amministrazione Regionale. Garantisce l'inscindibilità delle funzioni assistenziali dei Docenti che ne hanno titolo, da quelle di insegnamento e ricerca.
2. La Scuola agisce come organo supervisore e di raccordo, coordinando con i Dipartimenti afferenti il reclutamento di Personale Docente (PO, PA, RU e RUTD). La Scuola di Medicina esprime parere obbligatorio sulle delibere dei Dipartimenti relative al reclutamento di Personale Docente (PO, PA, RU e RUTD).
3. La Scuola di Medicina ha funzioni di coordinamento, razionalizzazione e promozione delle attività didattiche dei Corsi di Studio, delle Scuole di Specializzazione, dei Master, e dei Corsi di Dottorato, oltreché di gestione dei servizi comuni legati alla didattica, come più dettagliatamente specificato negli articoli successivi. La Scuola di Medicina promuove inoltre attività formative post-laurea caratterizzanti, quali l'Educazione Continua in Medicina (ECM - FAD) e i Corsi di Perfezionamento Biomedico.
4. Su proposta dei Consigli di Corso di Studio la Scuola di Medicina richiede ai Dipartimenti l'attribuzione delle responsabilità didattiche ai Docenti.

ART. 3

(Organi della Scuola di Medicina)

1. Sono organi della Scuola di Medicina:
 - a) il Consiglio;
 - b) il Direttore;
 - c) la Commissione Didattica Paritetica.

ART. 4

(Compiti del Consiglio della Scuola di Medicina)

1. Il Consiglio della Scuola è l'organo deliberante della Scuola. Esso delibera su tutte le materie di competenza della Scuola di Medicina.
2. Il Consiglio della Scuola, in particolare:
 - a) delibera sulla promozione e gestione dei servizi destinati agli studenti (quali a titolo di esempio: spazi, mobilità, orientamento, tutorato e job-placement) anche sulla base delle informazioni ricevute dai Dipartimenti e dalle Direzioni di Ateneo competenti;
 - b) provvede all'elaborazione ed emanazione del Manifesto degli Studi;
 - c) sentiti i Consigli dei Corsi di Studio e su proposta della Commissione Paritetica di Scuola, propone i criteri per la stesura del calendario delle lezioni, degli esami di profitto e di laurea;
 - d) si esprime sull'esigenza di personale Docente per l'espletamento dei compiti didattici, sentiti i Corsi di Studio, trasmettendo ai Dipartimenti le proprie osservazioni/indicazioni;
 - e) acquisite le delibere dai Corsi di Studio e dai Consigli di Dipartimento capofila le trasmette con eventuali pareri alla Direzione competente in merito all'attivazione, modifica e disattivazione degli stessi. Allo stesso modo la Scuola esprime parere sulle proposte dei nuovi Corsi di Studio avanzate dai Dipartimenti, e assicura l'attuazione delle procedure di accreditamento e revisione, nonché della qualità degli stessi;
 - f) esprime le proprie osservazioni, sulla base delle delibere dei Consigli di Dipartimento interessati, in merito al piano dell'offerta formativa, agli Ordinamenti e Regolamenti Didattici



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

- dei Corsi di Studio, dei Master, dei Corsi di Perfezionamento e delle Scuole di Specializzazione, ivi compreso laddove necessario, eventuali quadri convenzionali;
- g) concorre a stabilire, con i Corsi di Studio e i Dipartimenti, i criteri generali per il riconoscimento crediti e per le pratiche relative a trasferimenti e carriere degli studenti, vigilando sull'osservanza dei medesimi;
 - h) concorre a stabilire l'utilizzo delle strutture edilizie assegnate per lo svolgimento dell'attività assistenziale e didattica, con specifico riferimento alle strutture non comprese nella responsabilità diretta dei Dipartimenti;
 - i) sovrintende alle esigenze di funzionamento dei locali e delle attrezzature afferenti alla Scuola;
 - l) delibera sul Regolamento e sul funzionamento del Programma MD/PhD;
 - m) promuove e può gestire amministrativamente i Master ed i Corsi di Perfezionamento biomedici, in sintonia con i Dipartimenti proponenti;
 - n) esprime pareri obbligatori in merito all'attribuzione degli incarichi di responsabilità a personale universitario in ambito sanitario;
 - o) esprime parere obbligatorio in merito alla istituzione e/o soppressione di Unità Operative, incarichi/progetti, con vincolante riferimento a quelli universitari, nelle Aziende Ospedaliere e Sanitarie in cui insiste la rete formativa della Scuola di Medicina, tenendo conto delle peculiarità dei due Poli;
 - p) esprime parere sul Protocollo d'Intesa Regione-Università in materia sanitaria;
 - q) sovrintende i rapporti delle Scuole di Specializzazione con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), inteso anche per le convenzioni relative alle attività didattiche professionalizzanti;
 - r) esprime parere obbligatorio in merito alla copertura dei posti di personale docente, da considerarsi vincolante nei settori clinico-assistenziali che prevedono accordi con il Servizio Sanitario Nazionale, sia in caso di programmazione ordinaria che straordinaria;
 - s) esprime parere obbligatorio su tutte le questioni coinvolgenti i rapporti tra l'Università e il Servizio Sanitario Nazionale;
 - t) esprime parere, nell'ambito dei rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale, sull'integrazione delle reti informatiche nelle Aziende Ospedaliere;
 - u) approva il Regolamento della Scuola e le successive modifiche, a maggioranza assoluta dei suoi componenti;
 - v) approva la previsione di Budget e delibera sulla ripartizione delle risorse assegnate alla Scuola, su proposta del Direttore, in base alle regole di contabilità economico-patrimoniale e in armonia con il Bilancio Unico di Ateneo.

ART. 5

(Composizione del Consiglio della Scuola di Medicina)

Il Consiglio della Scuola è composto da:

- a) i Direttori dei Dipartimenti afferenti alla Scuola;
- b) un numero di Docenti, non superiore al 10% dei componenti dei Consigli dei Dipartimenti afferenti alla Scuola di Medicina;

L'elettorato passivo è costituito da:

- 1) i componenti delle Giunte dei Dipartimenti;
- 2) i Presidenti dei Corsi di Studio;
- 3) i Responsabili di strutture (Complesse, Semplici a Valenza Dipartimentale) che svolgono attività assistenziali;
- 4) i Coordinatori di Dottorato di Ricerca.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

c) una rappresentanza degli studenti, in misura pari al 20% arrotondato per eccesso del totale della composizione dell'organo.

Il Consiglio della Scuola dura in carica per tre anni accademici, gli studenti facenti parte del Consiglio della Scuola durano in carica due anni accademici.

ART. 6

(Direttore e Vice-Direttore Vicario)

1. Il Direttore della Scuola è eletto da tutti i componenti il Consiglio della Scuola tra i Professori Ordinari che fanno parte del Consiglio stesso e che abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno.
Nella prima votazione l'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Qualora questa maggioranza non sia raggiunta, si procede, non oltre i successivi 6 giorni, al ballottaggio fra i due votati che, nella prima votazione, abbiano ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità è eletto il più anziano in ruolo ovvero, in subordine, il più anziano di età.
2. Le sedute per l'elezione del Direttore sono convocate e presiedute dal Decano del Consiglio.
3. Il Direttore dura in carica per tre anni accademici ed è rinnovabile una sola volta. La carica di Direttore è incompatibile con quella di componente del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, nonché con quella di Direttore di altra Scuola e di Direttore di Dipartimento.
4. Il Direttore della Scuola convoca e presiede il Consiglio e ne coordina l'attività. Esercita inoltre tutte le funzioni a lui riconosciute dallo Statuto di Ateneo, dai Regolamenti e da ogni altra disposizione vigente.
5. Il Direttore della Scuola di Medicina, all'atto della nomina, identifica fra i Professori Ordinari componenti del Consiglio della Scuola un rappresentante individuato nell'altro Polo, che ricopre la funzione di Vice-Direttore Vicario e che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. Il Vice-Direttore Vicario è nominato dal Rettore con proprio Decreto ed è delegato a rappresentare il Polo di appartenenza nell'ambito dell'Azienda Sanitaria di cui fa parte.
6. Il Direttore e il Vice-Direttore Vicario, o loro delegati, sono nominati nella Commissione Paritetica Regione-Università.
7. Il Direttore può emanare in caso d'urgenza propri decreti nelle materie di competenza del Consiglio. I decreti dovranno essere ratificati dal Consiglio della Scuola nella prima seduta utile.
8. Il Direttore può istituire commissioni e/o gruppi di lavoro per approfondire specifiche tematiche. I componenti delle commissioni e/o gruppi di lavoro durano in carica tre anni accademici e possono essere rinominati una sola volta.

ART. 7

(Funzionamento del Consiglio della Scuola di Medicina)

1. Il Consiglio può approvare un proprio Regolamento di Funzionamento.
2. Per coadiuvare il Direttore e il Vice-Direttore Vicario nelle loro funzioni il Regolamento di Funzionamento può prevedere la costituzione di un organismo e le funzioni ad esso attribuite, tra cui l'individuazione dei criteri di allocazione e utilizzazione dei fondi assegnati per la didattica e i servizi comuni. La composizione di detto organismo è indicata nello stesso Regolamento di Funzionamento.
3. Il Regolamento di Funzionamento può prevedere che siano invitati a partecipare al Consiglio della Scuola senza diritto di voto altri soggetti e categorie di personale universitario.
4. Partecipa alle riunioni del Consiglio della Scuola senza diritto di voto il Direttore della struttura di Ateneo "Direzione Didattica e Servizi agli Studenti".



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

ART. 8

(Commissione Didattica Paritetica della Scuola di Medicina)

1. La Commissione Didattica Paritetica (CDP) è competente a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei Docenti. È inoltre competente a individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle attività citate. La Commissione formula pareri sull'istituzione, sull'attivazione, sulla modificazione e sulla soppressione di Corsi di Studio, anche in riferimento ai requisiti di docenza. Tali pareri sono comunicati tempestivamente al Consiglio della Scuola che, previe eventuali osservazioni, li trasmette ai Dipartimenti e ai Corsi di Studio.
2. La Commissione Didattica Paritetica è costituita da un pari numero di Docenti e Studenti e prevede una composizione secondo quanto stabilito dalle norme di Ateneo.
3. La Commissione Didattica Paritetica assume il ruolo di primo valutatore interno di Ateneo sulle attività formative del Dipartimento e ha lo scopo di garantire un monitoraggio complessivo dell'Assicurazione della Qualità. L'obiettivo di tale valutazione è analizzare l'adeguatezza e la qualità dell'offerta formativa, la coerenza tra le attività formative programmate e gli specifici obiettivi formativi programmati, anche in relazione alle criticità e le azioni correttive individuate nei rapporti di riesame, l'efficacia dei risultati di apprendimento attesi e quindi individuare proposte di miglioramento a lungo termine, con particolare attenzione agli attori interni e al follow up nel mondo del lavoro.
4. La Commissione Didattica Paritetica, in materia di offerta formativa e di qualità della didattica e dei servizi agli studenti, monitora il grado di raggiungimento degli obiettivi a livello di singole strutture, nonché approfondisce le criticità riscontrate sul percorso formativo e sull'esperienza degli studenti e si attiva per portarle all'attenzione degli organi competenti ad affrontarle. La Commissione Didattica Paritetica assume pertanto il ruolo di referente del Consiglio degli Studenti di Ateneo per le criticità segnalate che interessano il proprio Dipartimento.
5. I rappresentanti degli studenti hanno un mandato biennale e decadono al completamento degli studi; gli altri componenti hanno mandato triennale. I componenti della Commissione che, per qualsivoglia motivo, cessino dalle funzioni, decadono dalla carica e vengono immediatamente sostituiti.

ART. 9

(Commissioni Temporanee e Permanenti della Scuola di Medicina)

1. La Scuola può istituire commissioni temporanee o permanenti con compiti istruttori e/o consultivi o con compiti operativi delegati dal Consiglio. Esse sono istituite con delibera del Consiglio della Scuola, che ne determina la composizione e la durata.
2. È istituita un'apposita Commissione Permanente per l'Orientamento, Tutorato e Job Placement, nominata dal Consiglio della Scuola, con la partecipazione dei Rappresentanti degli Studenti. Essa coordina le attività e le iniziative di pertinenza, secondo le indicazioni fornite dalla competente Commissione di Ateneo.
3. Il Direttore d'intesa con il Vice-Direttore Vicario può nominare Commissioni tematiche con compiti istruttori per coadiuvarli nello svolgimento delle loro funzioni.

ART. 10

(Modifiche al Regolamento)

1. Le modifiche al Regolamento, ivi comprese le afferenze di nuovi Dipartimenti, sono approvate a maggioranza assoluta dal Consiglio della Scuola, acquisito il parere dei Dipartimenti afferenti.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Qualora le modifiche siano in contrasto con lo schema-tipo, esse devono essere approvate anche dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, per le rispettive competenze.